



Ambito Territoriale di Massafra
Massafra (Capofila) - Palagianò - Mottola - Statte

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A.D.I. LIMITATAMENTE AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" DA SVOLGERSI NEI COMUNI DELL'AMBITO TA/2 MASSAFRA – PALAGIANO – MOTTOLA – STATTE.

ART.1 OGGETTO

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata. Limitatamente al servizio socio-assistenziale." a cooperativa sociale di tipo "A" da svolgersi nei comuni dell'ambito TA/2

ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, erogati presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

- a) la permanenza delle persone nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso ad ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali favorendo le dimissioni precoci e/o protette;
- b) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- c) la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- d) il supporto in situazioni di emergenza familiare, nonché il sostegno delle famiglie per l'accoglienza e la gestione del paziente "difficile" dimesso da ricovero;

e) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

ART.3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il servizio A.D.I. si rivolge a soggetti in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea e protratta, derivanti da condizioni critiche di bisogno socio – assistenziale e sanitario ed in particolare pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- persone in condizioni di fragilità con limitazione dell'autonomia parziale o totale, nonché patologie geriatriche con limitazione dell'autonomia parziale o totale;
- Patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
- Pazienti in dimissione socio – sanitaria protetta da reparti ospedalieri;
- Disabilità, pluripatologie e patologie cronico–degenerative che determinano limitazione dell'autonomia;
- Patologie oncologiche in fase avanzata;
- Patologie HIV correlate in fase avanzata;
- Patologie in fase terminale;
- Dimessi (o dimissibili) da strutture sanitarie e/o residenziali (dimissioni protette)

Nell'ambito di ciascuna delle suddette ipotesi dovrà tenersi conto della gravità, delle limitazioni funzionali, delle carenze del contesto socio-ambientale della persona, delle motivate situazioni di urgenza delle prestazioni.

L'Affidatario dovrà assicurare il servizio per almeno N. 25 ore giornaliere e comunque per un complessivo N. 150 ore settimanali (7.800 h per la durata dell'affidamento), da espletarsi con un minimo n. 5 (cinque) O.S.S. (operatori socio-sanitari) ovvero O.S.A.(operatori socio-assistenziali)
In considerazione alla specificità del servizio l'affidatario dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire l'esigenze derivanti dagli utenti.

Il servizio dovrà raccordarsi con il Servizio distrettuale per le cure domiciliari, e sarà organizzato in base alle indicazioni fornite dall'U.V.M. distrettuale nel progetto socio-sanitario personalizzato formulato per ciascun utente, che riporterà l'indicazione del care giver, al quale gli operatori dipendenti della cooperativa dovrà far riferimento per l'organizzazione delle prestazioni di propria competenza.

L'U.V.M. avrà cura di stilare anche l'eventuale lista d'attesa, stabilendo le priorità di accesso al servizio.

ART.4 Prestazioni

Elenco delle principali attività previste per il servizio Socio - Assistenziale

1) Aiuto infermieristico e Assistenza tutelare diretta alla persona:

Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Alzata
- Igiene intima
- Bagno in vasca o doccia
- Barba/piega
- Cura mani
- Deambulazione assistita
- Messa a letto
- piedi/unghie
- Spugnatura
- Somministrazione pasti
- Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- Coadiuvare il personale sanitario nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- Aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- Favorisce le attività di relazione e socializzazione dell'utente.
- Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- Collabora all'attuazione degli interventi socio-sanitari assistenziali;
- Valuta, per quanto di competenza gli interventi più appropriati da proporre;
- Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- Mette in atto relazioni – comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

ART.5 DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA

Il servizio avrà la durata di anni UNO a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

L'importo a base d'asta al netto di IVA è reso noto ai concorrenti con la lettera di invito a presentare l'offerta .

Il corrispettivo richiesto dal concorrente per la fornitura del servizio dovrà essere indicato in percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta , espresso in cifre ed in lettere .

Il valore effettivo dell'appalto sarà conseguentemente determinato con il medesimo sistema di calcolo, applicando l'offerta di ribasso di aggiudicazione.

Il prezzo in base al quale verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità.

L'offerta è da considerarsi onnicomprensiva e riguarda il costo dell'intero servizio.

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante PROCEDURA RISTRETTA, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006, della legge regionale n.19/2006, del Regolamento Unico per l'Affidamento dei Servizi Sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale.

ART.7 LUOGO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato nei Comuni dell'Ambito TA/2 MASSAFRA – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE.

ART.8 CARATTERISTICHE ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà verificare che il personale O.S.S. ovvero O.S.A. utilizzato sia in possesso del previsto titolo riconosciuto dalla Regione.

Il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista sanitario.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, l'affidatario dovrà esibire i libretti sanitari del personale utilizzato nella gestione e la documentazione individuale comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

L'affidatario dovrà garantire a tale personale condizioni contrattuali giuridiche e retributive non inferiori a quelle sindacali, nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali previsti dalla vigente normativa.

L'affidatario dovrà ottemperare a tutta la legislazione in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro. Inoltre l'affidatario dovrà garantire il regolare pagamento degli operatori a scadenza mensile. Il personale utilizzato dovrà essere, nell'espletamento del servizio, in perfetto ordine nell'aspetto fisico, munito di idoneo abbigliamento e supporti strumentali per fini igienicosanitari (divisa, mascherine, guanti ecc.). Inoltre il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire la presenza del personale durante tutto il periodo richiesto e di provvedere alle sostituzioni per le assenze superiori a giorni uno ENTRO LE 24 ORE

L'affidatario sarà tenuto alla più assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti e su quanto concerne l'espletamento del servizio.

L'affidatario dovrà munirsi di apposita scheda di rilevazione giornaliera delle prestazioni effettuate nonché degli utenti che hanno beneficiato del servizio., nella quale siano riportati l'ora di inizio e l'ora di fine di ciascuna prestazione, costituendo il predetto foglio l'unico documento utile per il calcolo delle ore di servizio effettivamente prestate e da fatturare nel mese, nonché di controllo dell'attività svolta.

Inoltre dovrà trimestralmente relazionare sull'andamento del servizio.

Il personale addetto ai servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare è tenuto a collaborare attivamente con ogni altro operatore impegnato sul caso.

Il personale dovrà spostarsi sul territorio del Comune con proprio mezzo e/o messo a disposizione dall'impresa appaltatrice.

ART. 9 VOLONTARIATO

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare il Comune dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:

- 1) la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo e le modalità di utilizzo;
- 2) i criteri di copertura assicurativa;
- 3) l'aspetto dell'accesso a documenti riservati.

In ogni caso, l'utilizzo di prestazioni volontarie non concorre alla determinazione del costo del servizio e non si sostituisce al personale strutturato.

ART. 10 DEPOSITI DI GARANZIA E FIDEIUSSIONI

L'affidatario concorrente deve corredare la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta.

Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori saranno restituiti alle ditte non risultanti aggiudicatarie.

L'affidatario è tenuto a trasformare il deposito provvisorio in deposito cauzionale definitivo secondo i dettami disciplinati dal Codice Unico degli Appalti che sarà mantenuto nell'ammontare stabilito per la durata del tempo in cui l'affidatario è tenuto a garantire il servizio.

Esso andrà reintegrato nei casi in cui l'amministrazione operi su di esso dei prelevamenti per fatti connessi con l'aggiudicazione del contratto.

L'affidatario può richiedere in sua sostituzione, la prestazione di fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, rilasciata secondo le norme in vigore.

L'affidatario dovrà tenere la seguente documentazione: scheda di rilevazione giornaliera delle prestazioni, degli utenti serviti, degli operatori utilizzati. Inoltre dovrà trimestralmente relazionare sull'andamento del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità collegata al servizio di che trattasi. Pertanto ogni richiesta risarcitoria avanzata dagli utenti e/o da terzi sarà soddisfatta dall'Aggiudicatario con rinuncia a qualsiasi vincolo di solidarietà.

ART. 11 TERMINE PER LA STIPULA

Il rappresentante dell'affidatario-aggiudicatario deve presentarsi per la stipula del contratto entro venti giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l'amministrazione comunica l'esito della gara. Nell'occasione l'aggiudicatario deve dare prova oltre che dei requisiti previsti dal bando:

- di aver versato le spese contrattuali e di registrazione alla tesoreria comunale
- di aver trasformato il deposito provvisorio in definitivo secondo le modalità previste dall'art. 10

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio.

ART.12 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento, dedotte le eventuali penalità di cui agli artt. 18 e 19 in cui dovesse incorrere l'affidatario, avverrà a periodicità mensile posticipato sulla base di regolari fatture corredate da:

- scheda contenente le ore e le date del servizio prestato ad ogni singolo utente, regolarmente controfirmate dall'utente o familiare dello stesso.

ART.13 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'affidatario aggiudicatario se le verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni dei servizi, fino a che non sia posta in regola con

gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

ART. 14 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare o, comunque, cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena la immediata risoluzione del contratto, la sospensione di ogni pagamento in corso e il risarcimento di ogni danno eventualmente causato.

ART.15 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con contratto.

ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nei casi di cessione di contratto o di cessione di azienda, di cessione di attività oppure nel caso concordato preventivo, fallimento di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- nel caso di procedimento o provvedimento "antimafia" o di condanna per delitto che comporti l'incapacità a trattare con la P.A.;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale.

L'affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta.

Della risoluzione del contratto è data comunicazione all'affidatario con notificazione o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'affidatario inadempiente cui sono addebitate le spese sostenute in più dall'amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, e ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell'amministrazione sui beni dell'impresa.

In caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno, non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 17 -CONTROLLI

L'amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. L'amministrazione si riserva di contattare periodicamente gli utenti del servizio ed i loro familiari per controllare il livello di qualità delle prestazioni erogate.

ART.18 PENALITA'

L'affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si renda colpevole di manchevolezza e deficienza nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento ed all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prestazioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare agli orari ed ai tempi da osservare per il servizio prestato.

ART. 19 RISARCIMENTO DANNI PENALI

L'amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora in occasione dei controlli effettuati vengano rilevate inadempienze riguardanti assenze degli operatori o negligenze e mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato.

Fermi restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione formale del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni.

Nel caso di mancata esecuzione del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione comunale, dal corrispettivo mensile dovuto, sarà decurtato un ventesimo dello stesso a titolo di penale per ogni giorno di mancata esecuzione. In caso di esecuzione irregolare del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione comunale, verrà applicata una penalità di euro 300,00 a giornata.

La eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso della convenzione, determina la risoluzione del contratto stesso, l'immediata sospensione dei compensi pattuiti e la conseguente trattenuta della somma residua.

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto.

Mancando crediti, o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione così come previsto nel presente capitolato entro quindici giorni dalla comunicazione dell'addebito.

Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ART.20 ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso di deficienze nell'espletamento del servizio e a seguito di inottemperanza alla diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire d'ufficio lavori o effettuare acquisti di materiali e quant'altro sia necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio, sarà trattenuto dal corrispettivo mensile dovuto all'appaltatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

ART.21 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

ART.22 VALIDITA' NORMA DI LEGGE E REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamati ed applicabili le disposizioni di legge e i regolamenti comunali e di ambito che regolano la materia.